



**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTROLLO PERIODICO  
BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE**

IL MUNICIPIO DI BIRONICO

decide con risoluzione municipale n. 330/2001 quanto segue:

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Il Municipio di Bironico, nell'ambito della protezione dell'ambiente e quindi a tutela della pubblica salute e dell'igiene, in ossequio alle prescrizioni contenute nel "Decreto legislativo concernente il controllo degli impianti di combustione del 14 giugno 1994" (detto in seguito DL), istituisce il controllo obbligatorio degli impianti di riscaldamento ad olio combustibile.   | <b>Base<br/>legale</b>  |
| 2. | Il controllo tende a garantire un uso razionale e un buon funzionamento degli impianti di combustione ad uso domestico o industriale. Esso è in particolare inteso a limitare l'inquinamento dovuto alle immissioni di gas combustibili e a ridurre le perdite energetiche delle installazioni.   | <b>Scopo</b>  |
| 3. | <p>Il proprietario di un impianto deve adottare tutte le misure atte a garantire un corretto funzionamento conformemente alle disposizioni del DL. Egli deve in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) collaborare con gli addetti alle operazioni di controllo del suo impianto;</li> <li>b) garantire l'accesso all'impianto e alle installazioni da controllare;</li> <li>c) consentire l'esecuzione di eventuali piccoli interventi strettamente legati al controllo;</li> <li>d) fare eseguire con la frequenza adeguata i servizi di manutenzione del bruciatore da persone o ditte competenti;</li> <li>e) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni nuovo impianto e le modificazioni di carattere sostanziale agli impianti esistenti;</li> <li>f) fornire al Municipio tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.</li> </ul> <p>La pulizia della caldaia e del camino è regolamentata dal decreto esecutivo concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione del 19 settembre 1979.</p> | <b>Obblighi<br/>del<br/>proprie-<br/>tario</b>  |
| 4. | <p>Se dal controllo risulta che un impianto non soddisfa le esigenze fissate dalle direttive federali richiamate all'art. 3 o da altre prescrizioni emanate dal Consiglio di Stato, il Municipio fissa al proprietario un termine di regola non superiore a 2 mesi per adeguare l'impianto a dette direttive e prescrizioni.</p> <p>La sostituzione di parti dell'impianto non deve avvenire prima di avere accertato se la disfunzione constatata non sia da attribuire ad altre componenti.</p> <p>Dopo l'esecuzione dei lavori ordinati dal Municipio, deve essere eseguito un ulteriore controllo dell'impianto a cura della ditta o della persona incaricata dei lavori. L'esito del controllo deve essere tempestivamente comunicato al Municipio.</p>  | <b>Regola-<br/>zioni,<br/>modifi-<br/>cazioni e<br/>sostitu-<br/>zioni degli<br/>impianti</b> |

Se gli interventi non permettono di ottenere un buon funzionamento il Municipio deve ordinare la sostituzione dell'impianto stesso, da eseguire, di regola, nel termine di sei mesi. Il nuovo impianto deve essere sottoposto a controllo, il cui esito deve essere tempestivamente comunicato al Municipio.

|    |  |           |                            |
|----|--|-----------|----------------------------|
| 5. | I controlli previsti dal DL competono al Municipio che per il biennio 2001-2003 sono affidi al signor Nardo Trotti, Bidogno.   |           | <b>Controllore</b>         |
| 6. | <b><u>Categoria 1</u></b> - (1 stadio) potenza da 0 a 70 KW<br>1.1 – bruciatore a gas atmosferico<br>1.2 – bruciatore ad evaporazione (stufe >12 KW )<br>1.3 – bruciatore ad aria soffiata olio / gas  | fr. 70.—  | <b>Costo dei controlli</b> |
|    | <b><u>Categoria 2</u></b> - (1 stadio) potenza da 70 KW a 1 MW<br>- bruciatore (vedi elenco cat. dal 1.1 al 1.3)   | fr. 75.—  |                            |
|    | <b><u>Categoria 3</u></b> - (2 stadi) potenza da 0 a 70 KW<br>- bruciatore (vedi elenco cat. dal 1.1 al 1.3)   | fr. 85.—  |                            |
|    | <b><u>Categoria 4</u></b> - (2 stadi) potenza da 70 KW a 1 MW<br>- bruciatore (vedi elenco cat. dal 1.1 al 1.3)  | fr. 90.—  |                            |
|    | <b><u>Categoria 5</u></b> - (1 stadio) potenza da 0 a 1 MW<br>- bruciatore a bicomustibile olio e gas  | fr. 100.— |                            |
|    | <b><u>Categoria 6</u></b> - (2 stadi) potenza da 0 a 1 MW<br>6.1 – bruciatore a bicomustibile olio e gas<br>6.2 – modulante  | fr. 120.— |                            |
|    | <b><u>Categoria 7</u></b> – Scaldacqua a gas combinato   | fr. 25.—  |                            |
|    | <b><u>Spesa per aggiornamento dati</u></b>   | fr. 5.—   |                            |
|    | solo per gli impianti che non hanno superato il controllo periodico, spese causate per la richiesta dei rapporti di revisione con misurazioni  |           |                            |
|    | <b><u>IVA</u></b>  |           |                            |
|    | Bisognerà aggiungere al costo del controllo, previsto dalla cat. 1 alla cat. 7, l'aliquota dell'IVA.   |           |                            |
|    | <b><u>Tassa cantonale</u></b>  |           |                            |
|    | Bisognerà aggiungere la tassa cantonale per i controlli effettuati dalla cat. 1 alla cat. 6. La cat. 7 ne è esente.  |           |                            |
| 7. | Dal costo del primo controllo indicato dalla cat. 1 alla cat. 7 sarà dedotto un sussidio comunale del 25 %.  |           | <b>Sussidio comunale</b>   |
| 8. | Contro le decisioni emanate dal Municipio in applicazione del citato Decreto è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono definitive.   |           | <b>Ricorsi</b>             |
| 9. | Se il termine o il modo di esecuzione dei lavori di regolazione, modificazione o sostituzione dell'impianto previsti all'art. 10 del citato Decreto non sono rispettati, il Municipio, previa diffida, può far eseguire i lavori necessari a spese del proprietario dell'impianto.<br>Resta riservata la procedura di contravvenzione. |           | <b>Intervento coattivo</b> |

|     |   |                                   |
|-----|---|-----------------------------------|
| 10. | Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto e alle singole decisioni emanate in virtù dello stesso sono punibili con una multa commisurata anche alla potenza termica dell'impianto, comunque non inferiore a fr. 100.— e non superiore a fr. 10'000.—.<br>La multa è inflitta dal Municipio secondo la procedura prevista dagli art. 145 e seguenti della legge organica comunale. | <b>Disposizioni finali</b>        |
| 11. | Per quanto non stabilito dalla presente ordinanza fa stato il Decreto esecutivo citato  | <b>Norma finale</b>               |
| 12. | La presente ordinanza entra in vigore con effetto 1. gennaio 2002.  | <b>Entrata in vigore</b>          |
| 13. | Dal 28 novembre 2001 al 12 dicembre 2001.   | <b>Pubblicazione</b>              |
| 14. | Al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.  | <b>Mezzi e termini di ricorso</b> |